

Tax Newsletter

4/2024
Tax Professional Practice

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Highlights di questo numero:

- Beni offerti in omaggio ai dipendenti - Risposta n. 89 del 11 aprile 2024
- Regime Pex – art. 87 comma 5 del TUIR - Risposta n. 96 del 23 aprile 2024
- Rimborso credito IVA di una stabile organizzazione di un soggetto non residente - Risposta n. 87 del 8 aprile 2024
- Nota di variazione – ex art. 26 del D.P.R 633/1972 - Risposta n. 88 del 8 aprile 2024

Legislazione

[Individuazione delle modalità per l'acquisizione di dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023. - Provvedimento direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 192000 del 12 aprile 2024](#)

I soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3 comma 3 del D.lgs. 22 luglio 1998 n. 322, ai fini dell'acquisizione dei dati per la determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, trasmettono all'Agenzia delle Entrate un elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati. Il file contenente l'elenco dei contribuenti, è predisposto e controllato tramite pacchetti di software resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Entro 5 giorni dall'invio della richiesta, il sistema fornisce, un file identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta contenente l'elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse con la relativa diagnostica. È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un file contenente il protocollo telematico della richiesta che si intende annullare. Il contribuente accede al proprio cassetto fiscale utilizzando la carta d'Identità elettronica e le credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento individua anche le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità fiscale applicabili per il periodo di imposta 2023..

[Confermate le medie dei cambi delle valute estere di marzo 2024 - Provvedimento direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 192528 del 15 aprile 2024](#)

Sono state confermate le medie dei cambi delle valute estere per il mese di marzo 2024, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato, approvate con il D.lgs. 12 dicembre 2003, n.344

[Approvazione del modello per la comunicazione di cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri e scritture - Provvedimento direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 198619 del 17 aprile 2024](#)

E' stato approvato il modello per la "*Comunicazione di cessazione incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti*".

La comunicazione è predisposta e trasmessa esclusivamente mediante la procedura web e viene trasmessa dal depositario dei libri, registri, scritture e documenti. In fase di compilazione della comunicazione, l'Agenzia delle entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni e, a seguito di esito positivo, rilascia attestazione di avvenuta cessazione dell'incarico di depositario.

[Livelli di affidabilità fiscale per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 - Provvedimento direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 205127 del 22 aprile 2024](#)

I benefici previsti dall'art. 9 *bis*, comma 11, del decreto-legge n. 24 aprile 2017 n. 50 sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale per l'annualità di imposta 2023. Ai contribuenti che, per il periodo di imposta 2023, hanno un livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti non superiori a: Euro 70 mila annui relativi all'imposta sul valore aggiunto maturati nell'annualità 2024; 50.000 annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo di imposta 2023.

Ai contribuenti che per il periodo di imposta 2023 presentano un livello di affidabilità inferiore a 9, ma almeno pari a 8, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: Euro 50 mila annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2024; Euro 20 mila annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive maturati nel periodo di imposta 2023.

L'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 74 è riconosciuta per il periodo di imposta 2023: ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2023; ai contribuenti con un livello di affidabilità complesso almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi di imposta 2022 e 2023. I termini di decadenza per l'attività di decadenza per l'attività di accertamento sono ridotti di un anno con riferimento al periodo di imposta 2023. I contribuenti che nello stesso periodo di imposta conseguono sia reddito di impresa che reddito di lavoro autonomo accedono ai benefici premiali se: applicano per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA; il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso. Al fine di consentire l'accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell'art. 9-*bis* del decreto, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità.

Prassi

Imposte sui redditi

[Servizi di Crowdfundig: esonero della comunicazione all'ARF.- Risposta n. 85 del 2 aprile 2024](#)

L'attività di *Crowdfunding* consiste in un'attività di intermediazione finanziaria mediante la quale permette a chi ha un progetto o un'attività da avviare di raccogliere i finanziamenti di cui necessita ma non superiori al limite di Euro 5 milioni in 12 mesi. L'attività avviene mediante una piattaforma e sono tre gli attori presenti: titolare dei progetti da finanziare, investitori per lo più non professionali e intermediario che fa incontrare i primi due attori sulla piattaforma.

Il regolamento europeo 2020/1503 impone degli obblighi al fine di tutelare gli investitori ma, tali obblighi possono sussistere anche per ragioni amministrative o giudiziali, infatti le autorità competenti dispongono l'obbligo alla trasmissione di documenti da parte dei soggetti che forniscono il servizio nonché delle persone fisiche e giuridiche che li controllano o che sono da essi controllate. Inoltre, per gli operatori finanziari vi è l'obbligo a rilevare e tenere in evidenza alcuni dati significativi come il codice fiscale di ogni soggetto che intrattiene rapporti, aventi carattere continuativo, con loro nonché tutte le operazioni finanziarie effettuate ad esclusione di quelle di importo inferiore a Euro 1.500; tali informazioni devono essere comunicate periodicamente all'anagrafe tributaria e archiviate in un'apposita sezione.

Sono invece da escludere dall'obbligo comunicativo i rapporti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza

[Beni offerti in omaggio ai dipendenti - Risposta n. 89 del 11 aprile 2024](#)

Secondo l'art. 51 comma 1 del TUIR il reddito da lavoro dipendente risulta essere costituito da tutte le somme e i valori percepiti nel periodo di imposta in relazione al rapporto di lavoro portando così ad essere assoggettato a tassazione tutto ciò che il lavoratore percepisce salvo deroghe di esenzione. Nel reddito oltre alla retribuzione economica vengono presi in considerazione anche i vantaggi economici, i quali possono consistere in compensi in natura riferiti a opere, servizi, prestazioni e beni il cui valore viene determinato sulla base del prezzo che l'impresa stessa mediamente applica. La Legge di Bilancio 2024 all'art. 1 comma 16 ha disposto che entro il limite di Euro 1.000 il valore dei beni e servizi ceduti ai dipendenti.

Il reddito che viene assoggettato a tassazione risulta essere quello pari al valore normale dei beni o servizi solo se gli stessi vengono prestati a titolo gratuito. Inoltre, è stato precisato che non concorrono a formare reddito sia le somme che non costituiscono un arricchimento per il dipendente e sia le erogazioni effettuate per il solo interesse del datore di lavoro.

Nel caso in cui un'azienda offra ai propri dipendenti si può prendere in considerazione lo sconto d'uso: per i beni e i servizi che il datore offre al dipendente, il valore normale è dato dal prezzo scontato che il fornitore applica mediante convenzioni compresa quella che si può stipulare con il datore di lavoro stesso; la rilevanza reddituale viene in

questo caso considerata sulla base del principio di onnicomprensività. Inoltre, facendo riferimento all'interesse del datore di lavoro lo stesso può ritenerti presente quando al dipendente viene dato l'obbligo di utilizzo del bene con la successiva clausola di restituzione dello stesso.

[Credito d'imposta ZES e credito d'imposta Mezzogiorno - Risposta n. 94 del 17 aprile 2024](#)

Il credito d'imposta Mezzogiorno, secondo l'art. 1 comma 98 della Legge 208/2015 spetta alle imprese che effettuano acquisizioni di nuovi beni strumentali destinati a strutture site in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. Il credito viene commisurato alla quota di costo dei beni e nel limite massimo di Euro 3 milioni per le piccole imprese, per le medie imprese il limite risulta essere pari a Euro 10 milioni mentre è pari a Euro 15 milioni per le grandi imprese.

Il credito d'imposta ZES invece si applica per gli investimenti effettuati nel corso del 2023 con lo scopo di favorire in termini economici, finanziari, amministrativi e di sviluppo alcune aree del Paese. Il credito viene commisurato al costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite di Euro 100 milioni per ciascun investimento.

I due crediti non costituiscono due diverse agevolazioni fiscali ma possono essere visti come un'unica agevolazione che viene modulata sulla base dell'ambito territoriale in cui gli investimenti vengono effettuati. Infatti, il credito ZES può essere visto come un potenziamento del credito d'imposta Mezzogiorno dato che per entrambi può essere presa in considerazione la medesima disciplina.

[Regime Pex – art. 87 comma 5 del TUIR - Risposta n. 96 del 23 aprile 2024](#)

L'art. 87 del TUIR va a disciplinare il regime della *participation exemption* la quale consente ai soggetti IRES di non far concorrere alla formazione del reddito d'impresa, in una misura pari al 95%, le plusvalenze su partecipazioni che soddisfano alcuni requisiti:

- Possedute senza interruzioni dal primo giorno del dodicesimo mese antecedente a quello in cui l'accordo è stato perfezionato;
- Siano iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo in cui sono possedute;
- Siano riferite a una società che non sia residente in un Paese a fiscalità privilegiata;
- Siano relative a società che esercitano un'attività commerciale secondo quanto disposto dall'art. 55 del TUIR.

Il regime ha lo scopo di eliminare la doppia tassazione economica dei dividendi e di assicurare pari trattamento fiscale fra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante trasferimento di partecipazioni e quanto previsto a livello europeo.

Contratto di *rent to buy* – Società non operative - Risposta n. 97 del 23 aprile 2024

L'Istante dichiara che la propria attività economica consiste nella cessione in locazione degli immobili di proprietà e dichiara di essere proprietario di locali ubicati presso un centro commerciale. Per il periodo 2009- 2013 questi locali sono stati concessi in locazione, ma dal 2013, a causa di difficoltà economiche dell'affittuario è stata ridefinito il canone. Nel 2019 l'affittuario ha riconsegnato i locali esercitando la facoltà di recesso e privando l'Istante dell'unica fonte di ricavo. L'Istante afferma di rientrare per il periodo di imposta 2022, nell'ambito di applicazione della disciplina delle società non operative.

Da risposta dell'Agenzia delle Entrate, dagli allegati all'Istanza emerge che il canone pattuito a titolo di concessione del godimento di beni risulta essere inferiore al prezzo di mercato e non si evidenzia nessun elemento volto a dimostrare le motivazioni poste alla base della ripartizione del canone tra quanto dovuto a titolo di concessione del godimento e quanto a titolo di caparra penitenziale. Si ritiene che non sussistano situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi.

Non si ritiene disapplicabile la disciplina delle società c.d. non operative per l'anno di imposta 2022.

Semplificazioni delle norme riguardanti gli adempimenti tributari - Circolare n.8 del 11 aprile 2024

Il D.lgs. 8 gennaio 2024, n.1 "*Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari*", contiene disposizioni che attuano alcuni principi e criteri dettati dalla legge 9 agosto 2023, n. 111. L'art. 1, comma 1 del Decreto Adempimenti, con l'introduzione del nuovo comma 3-*bis* 3 nell'art. 1 del D.lgs. 21 novembre 2014 n 175, introduce una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Con l'art. 2, comma 1 del decreto Adempimenti, a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, sono introdotte novità relativamente all'ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello 730. Tutti i contribuenti non titolari di partita IVA hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata. Per effetto dell'estensione dell'ambito soggettivo, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato anche da parte dei soggetti che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati ma esclusivamente redditi di capitale di cui al Titolo I, capo III del TUIR. Il modello 730, pur essendo accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA, resta comunque precluso ai soggetti che possiedono una partita IVA.

L'art. 20 del Decreto Adempimenti estende le informazioni oggetto di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. La nuova normativa consente al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Sono previste anche delle semplificazioni dei modelli di dichiarazione relativi all'imposta sui redditi, Irap e all'IVA e questa riduzione delle informazioni è attuata a partire dai modelli relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e sono ridotte anche le informazioni relative ai crediti di imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi. L'art. 19 del decreto Adempimenti amplia il novero dei soggetti che possono fruire del servizio della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche precompilata. L'art. 3 del Decreto Adempimenti interviene sugli obblighi in capo ai sostituti di imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfetario. I committenti di questi contribuenti sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica; quindi, sono esonerati dal rilascio della CU attestante l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti; dalla sottoscrizione e consegna della CU relativa agli interessi entro il 16 marzo dell'anno successivo; della trasmissione telematica della CU all'agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Resta l'obbligo di invio della CU relativa ai compensi erogati ai contribuenti forfetari. Sono stati ridefiniti anche i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, Irap e dichiarazioni dei sostituti di imposta

Transizione 4.0 - Risoluzione n.19/E del 12 aprile 2024

L'art. 6, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39 ha disposto che ai fini della fruizione dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Sono stati istituiti dei codici tributo per i crediti di imposta investimenti in beni strumentali:

- "6936" denominato "*Credito di imposta in investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 art 1 comma 1056, 1057 e 1057-bis*";
- "6937" denominato "*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n 232/2016 art 1, comma 1058 legge 178/2020*";
- "6938" denominato "*Credito di imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 4.0 e altre attività innovative- art 1 c 198 e ss legge n 160 del 2019*";
- "6939" denominato "*Credito di imposta in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art 244 c 1 DL n 34 del 2020*"
- "6940" denominato "*Credito di imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia art 244 c 1 DL n 34 del 2020*"

Accertamento e riduzione dei termini di decadenza – non applicabilità al gruppo IVA - Risposta n. 69 del 12 marzo 2024

L'art. 3 del D.lgs. 127/2015 prevede una riduzione a due anni dei termini di decadenza individuati da: art. 57 del d.P.R. 633/1972 e dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 ma, tale riduzione è applicabile solo per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati inerenti ad operazioni di ammontare superiore ad Euro 500. I contribuenti devono comunicare l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza in quanto in assenza di ciò, si avrà l'inefficacia di tale riduzione.

In riferimento al Gruppo IVA lo stesso viene definito come un soggetto passivo d'imposta collettivo formato a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. A seguito della costituzione, agli aderenti perdono l'autonoma soggettività ai fini IVA e si costituisce un nuovo soggetto con la propria partita IVA a cui faranno capo tutti gli adempimenti inerenti agli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell'imposta.

Quanto sopra fa sì che non è possibile applicare al gruppo IVA la riduzione dei termini di decadenza in quanto i membri del gruppo non possono essere considerati come soggetti passivi d'imposta e il Gruppo IVA di per sé è irrilevante ai fini delle imposte sui redditi e non presenta dichiarazioni per essi.

Cooperativa Edilizia: trattamento IVA - Risposta n. 70 del 13 marzo 2024

La società opera in qualità di cooperativa edilizia a proprietà indivisa. La società riferisce di aver ultimato la costruzione degli alloggi che ha provveduto ad assegnare in godimento ai propri soci, senza alcun canone di godimento. I soci contribuiscono al raggiungimento dell'oggetto sociale effettuando periodicamente dei versamenti in denaro ed effettua dei versamenti trimestrali per quanto riguarda le spese correnti e relative alla gestione degli immobili e dei versamenti semestrali per il rimborso delle rate del mutuo. A fronte del mutuo contratto per la costruzione degli alloggi, l'Istante riferisce di aver ricevuto un contributo pubblico in conto capitale che contabilizza tra le passività del patrimonio netto a titolo di riserva e il cui importo non verrà decurtato dal valore di assegnazione degli alloggi ai soci. La Società afferma di non compiere altre operazioni attive rilevanti ai fini IVA, mentre dal lato passivo, effettua diversi acquisti di beni e servizi soggetti a imposta. La Società realizza sugli immobili degli interventi di Superbonus avvalendosi dello sconto in fattura ma, senza comprendere in fattura l'IVA in quanto ritengono di essere soggetti passivi IVA. La Società è intenzionata a utilizzare negli anni successivi il credito IVA portandolo in compensazione di altri debiti fiscali e chiede se è possibile compensare il credito IVA con altri debiti di natura tributaria e quale sia il corretto trattamento fiscale delle somme versate dai soci a remunerazione del mutuo contratto dalla società. A differenza di quanto sostenuto dall'Istante il corrispettivo dell'assegnazione degli alloggi non è pari a zero ma pari alla somma degli importi semestrali versati dai soci negli anni; dunque, l'Istante può essere considerato soggetto passivo IVA. In merito al regime IVA applicabile, si può fare riferimento alla risoluzione dell'11 luglio 2007 che chiarisce che tali assegnazioni rilevano come cessioni di beni e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici.

Servizi erogati in ambito aeroportuale: trattamento IVA - Risposta n. 79 del 25 marzo 2024

Per verificare se sussistono i presupposti per l'assoggettamento all'IVA, bisogna verificare l'ambito territoriale, oggettivo e soggettivo.

Secondo l'art. 3 del d.P.R. 633/1972, per l'ambito territoriale costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e da obbligazioni di fare, non fare e di permettere. In ambito oggettivo, qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone l'esistenza di un nesso fra la prestazione e un corrispettivo percepito dal soggetto passivo; ciò avviene quando vi è uno scambio reciproco di prestazioni e il corrispettivo del prestatore costituisce il controvalore del servizio prestato al destinatario.

L'art. 4 del citato d.P.R. per l'ambito soggettivo ritiene che per esercizio di imprese si possa intendere l'esercizio per professione abituale delle attività commerciali o agricole anche se non organizzate in forma d'impresa ed inoltre afferma, per gli enti pubblici e private, che si considerano effettuate nell'esercizio di impresa solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio.

Per quanto riguarda i servizi aeroportuali, gli stessi vengono considerati come commerciali e pertanto i relativi compensi risultano assoggettati ad IVA.

Corsi di formazione per l'esercizio della professione forense - Trattamento IVA - Risposta n. 82 del 28 marzo 2024

La società Alfa S.p.A. opera nel mondo della formazione forense erogando corsi di formazione e riferisce di essersi accreditato presso il Consiglio Nazionale Forense per l'erogazione di corsi di formazione di cui all'art. 43 della Legge n.247 del 31 dicembre 2012, obbligatori per tutti gli iscritti al registro dei praticanti avvocati dopo il primo aprile 2022. La società è riconosciuta come Scuola Forense, pertanto può erogare il corso obbligatorio previsto per l'abilitazione alla professione e chiede di conoscere il trattamento IVA dei corsi da essa tenuti. L'art. 10 primo comma del Decreto IVA prevede l'esenzione ai fini IVA per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere. La circolare 18 marzo 2008 n.22/e stabilisce che per gli organismi privati operanti nelle aree riconducibili alla competenza di Amministrazioni ed enti pubblici, il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative. L'esenzione viene concessa non a tutti i soggetti che svolgono l'attività didattica o formativa, ma esclusivamente a quei soggetti che la pubblica amministrazione riconosce in quanto sono in grado di offrire prestazioni didattiche o formative aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico. Affinché un ente venga riconosciuto è necessario però che sia riscontrato il requisito oggettivo.

In base alla documentazione e alle informazioni rese dalla Società, possono ritenersi sussistenti sia il requisito oggettivo che soggettivo in capo alla Società, richiesti per l'applicazione dell'art. 10, primo comma n. 20 del Decreto IVA.

IVA

Rimborso credito IVA di una stabile organizzazione di un soggetto non residente - Risposta n. 87 del 8 aprile 2024

Mediante il Decreto IVA art. 38-ter è stato stabilito che la disposizione dell'art. 38-bis comma 1 si applica al rimborso dell'IVA inerente agli acquisti e alle importazioni di beni mobili e servizi relativi alla loro attività effettuati anche da soggetti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità purché le operazioni vengano effettuate direttamente dal soggetto extra UE e non per il tramite di una stabile organizzazione.

L'art. 30 comma 2 del Decreto IVA contiene un elenco dei presupposti che consentono di poter richiedere il rimborso dell'eccedenza del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale; in assenza di tali presupposti l'eccedenza potrà essere riportata, nel periodo di imposta successivo, in detrazione e/o compensazione. Uno dei presupposti è che il soggetto sia non residente e senza stabile organizzazione; in tal senso tale soggetto potrà operare, in materia di IVA, in modo diretto o per il tramite di un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato ottenendo così il rimborso del credito IVA.

La lettera d del medesimo articolo invece prevede la possibilità di poter chiedere il rimborso alla presentazione della dichiarazione quando il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies. L'eccedenza potrà inoltre essere richiesta a rimborso laddove sia presente il presupposto dell'art. 30 comma 3 del Decreto IVA: minor eccedenza del triennio al netto dell'importo già chiesto a rimborso o compensato mediante F24.

Nota di variazione – ex art. 26 del D.P.R 633/1972 - Risposta n. 88 del 8 aprile 2024

Le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta vengono disciplinate dall'art. 26 del Decreto IVA. Tale disciplina è stata oggetto di ripetuti interventi normativi di cui l'ultimo tramite l'art. 18 del D.I. n. 73/2021 il quale prevede la non necessità di attendere la conclusione delle procedure concorsuali nel caso di mancato pagamento del corrispettivo ad esse connesso; il comma 2 del citato articolo, prevede che le modifiche effettuate trovano applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, in caso contrario bisognerà attendere la fine delle procedure per poter emettere nota di variazione in diminuzione.

L'art. 26 prevede la facoltà per il cedente/prestatore di poter rettificare, andando così a diminuire, l'imposta applicata nel caso in cui l'operazione venga meno in tutto o in parte o se si riduce l'ammontare dell'imponibile a causa del mancato pagamento totale o parziali a causa di procedure concorsuali o esecutive individuali o per un accordo di ristrutturazione dei debiti. Per applicare la procedura occorre prendere in considerazione le disposizioni che regolano la liquidazione coatta amministrativa la quale a sua volta rimanda alla disciplina del fallimento.

La nota di variazione dovrà essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA inerente all'anno il presupposto è venuto ad esistere mentre il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con la dichiarazione relativa all'anno in cui la nota di variazione è stata effettuata.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

E: it-fm-tpp@kpmg.it



kpmg.com/it
kpmg.com/socialmedia

Tax Newsletter, 4/2024

© 2024 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.